



COMUNE DI AUGUSTA

IV SETTORE LL.PP.

**MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

CAPITOLATO D'APPALTO

Augusta



IL RUP/Progettista
(P.I. G. GULINO)

ART. 1- CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Le condizioni generali di appalto sono sancite dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, D.M. n. 145 del 19.04.2000 e per gli articoli abrogati al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con DPR 5.10.2010 n. 207 per le parti transitoriamente in vigore, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, all'uopo adottati dall'Amministrazione Appaltante e che l'Impresa dichiara di conoscere e di osservare, con implicita osservanza della legislazione in esso richiamata.

ART. 2 - CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO

Le condizioni speciali dell'appalto a completamento del Capitolato Generale, l'oggetto dell'appalto, le descrizioni dei lavori e le prescrizioni tecniche sono regolati dai seguenti articoli del presente Capitolato Speciale, che l'Impresa dichiara di conoscere e di osservare con l'atto stesso della firma del Contratto di Appalto.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di lavori di ripristino originarie condizioni di funzionamento di tutti gli impianti di pubblica illuminazione della città. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 4 – CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI

Categoria prevalente. Opere comprese nella categoria OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.

ART.5 - DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è previsto non oltre i 120 (centoventi) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ART. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

- | | |
|--|-------------|
| a) Importo dei lavori e della fornitura | € 75.447,55 |
| b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.734,96 |

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

3. L'importo di cui al comma 1 relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 100, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 7 – ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari sono comprensivi di ogni spesa ed onere per manodopera, mezzi d'opera e trasporti, materiali a piè d'opera, inclusi per tutta la durata delle lavorazioni previste dei costi relativi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, ed altresì delle percentuali, dazi, imposte e tasse, spese generali ed utili all'Impresa; si intendono accettati dall'Impresa aggiudicataria in base a propri calcoli come convenienti e tali da consentire il ribasso offerto, e sono fissi ed invariabili nei limiti di legge. Si intende che l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, abbia tenuto conto di tutti gli oneri attribuitigli dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Eventuali nuovi prezzi non contemplati nell'elenco prezzi contrattuale verranno definiti con riferimento ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi d'opera e trasporti, dei materiali a piè d'opera, dei lavori e delle opere previsti. o specificazioni in prefazione dei suddetti volumi nonché le specifiche indicate nel volume denominato "Specifiche Tecniche" in cui vengono descritte le

particolari prescrizioni, aggiuntive alle normative tecniche vigenti, richieste dall'Amministrazione Comunale per consentire la migliore realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze ambientali.

ART. 8 - RIBASSO

Il ribasso praticato dall'Impresa si intende applicato all'elenco prezzi unitari e cioè a tutti i prezzi unitari dei lavori, delle opere a misura e sia delle prestazioni e forniture di manodopera, di mezzi d'opera e trasporti e di materiali a piè d'opera che occorra effettuare in economia.

ART. 9 - STIPULAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO, ED ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto di appalto, avverrà previa prestazione della cauzione definitiva, così come previsto nel precedente art. 8) nelle forme previste dalle vigenti norme e con l'osservanza degli adempimenti derivanti dalla Legge 19.3.1990 n. 55 e 12.7.1991 n. 203, dal d.p.c.m. n. 187 dell'11.5.1991 e dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. L'Impresa è tenuta a presentare, per sé e per le eventuali imprese associate la relativa documentazione antimafia, di data non anteriore a tre mesi, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011. In particolare, per le Società di Capitale di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto, se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91. Sono a carico dell'appaltatore dei lavori le spese per la registrazione del contratto d'appalto, dei relativi bolli, le assicurazioni delle maestranze e dei propri dipendenti a norma delle vigenti leggi.

ART. 10 - NORME DI LEGGE

L'appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro. Le norme di Legge, decreti e regolamenti sulla condotta e contabilità dei lavori, sull'accettazione dei materiali e delle opere e sulle assicurazioni antinfortunistiche e sociali del personale, vigenti alla data dell'appalto come pure emanate in corso dei lavori, rientrano tutti nei doveri di osservanza dell'Impresa, oltre al rispetto dell'art. 36, Legge 300/70.

ART. 11 – SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna:

- 1) Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, in quanto non sono previsti ai sensi del decreto legislativo 81/08;
- 2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui punto 1). I piani hanno carattere di obbligatorietà sia per l'appaltatore che per gli eventuali subappaltatori e formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le imprese esecutrici, anche in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81 del 2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante. In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI

L'appaltatore in un giorno che verrà stabilito con semplice invito, è obbligato a presentarsi per ricevere in consegna le opere a lui affidate. La consegna dovrà risultare da apposito verbale da firmarsi dall'appaltatore, dall'Amministrazione appaltante e Direttore dei Lavori.

ART. 13 - ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio dati per iscritto (salvo casi di particolare urgenza) dalla Direzione dei Lavori regolano l'esecuzione dei servizi e dei lavori e fissano le disposizioni di dettaglio sulle opere e ne ordinano e descrivono le eventuali varianti.

ART. 14 - PROGRESSIONI DEI LAVORI

La progressione dei servizi e dei lavori è soggetta alle apposite istruzioni e disposizioni della Direzione dei Lavori, restando, per quanto non sia precisato in queste, in facoltà dell'Impresa, che è in ogni caso tenuta ad informare tempestivamente e dettagliatamente la Direzione dei Lavori dell'inizio, dell'andamento e del termine di ogni operazione.

ART. 15- RITARDO NELL'ESECUZIONE

Qualora l'impresa appaltatrice non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, il Comune avrà diritto di provvedere mediante l'esecuzione d'Ufficio, in danno all'impresa stessa. Per ritardo nell'esecuzione del lavoro saranno applicate penalità in base alla valutazione della Direzione Lavori, con un minimo di € 50,00.(cinquanta euro) ed un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo. Le somme relative alle penalità verranno detratte dallo stato finale dei lavori. Inoltre il Comune, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/16.

ART. 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto nel corso dei lavori vengono effettuati per importi maturati non inferiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). L'importo di ogni rata al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute di cui alla vigente legislazione, verrà ricavato dalla contabilità relativa ai lavori secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

ART. 17 - CONTO FINALE

Il conto finale deve essere compilato e presentato all'Impresa entro 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori, salvo dilazionamento per attesa di risultati di prove di esami.

ART. 18- COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI

Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. La liquidazione finale dell'ultima rata dei lavori - comprese le eventuali riserve dell'Impresa, delle ritenute e della cauzione viene effettuata in seguito al collaudo. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori così come disciplinato all'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

ART. 19 - MISURAZIONE DEI LAVORI

La misurazione dei servizi e dei lavori e delle forniture è effettuata con metodo geometrico,ponderale o di conteggio secondo la natura dei lavori e delle opere, le prescrizioni di progetto e le disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

Non è prevista revisione prezzi.

ART. 21 - SCRITTURAZIONE E BOLLI

La scritturazione e le spese di bollo, registrazione, ecc., dei verbali, certificati, ordini di servizio, registri contabili, ed in generale di tutti gli atti e documenti inerenti alla condotta ed alla contabilità dei lavori sono a carico dell'Impresa.

ART. 22 - REQUISITI

I requisiti generali dei materiali, lavori ed opere devono rispondere alle vigenti norme di legge, anche ove non espressamente richiamate di volta in volta; i materiali si intendono sempre di prima qualità, ove non diversamente specificato, e i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni di progetto e della Direzione dei Lavori.

ART. 23 - SCELTE ALTERNATIVE

Le scelte dei tipi e delle caratteristiche di dettaglio di materiali ed opere, ove i documenti di progetto prevedono più alternative, come pure l'impartizione di prescrizioni integrative o sostitutive di quelle contenute nei documenti di progetto, competono alla Direzione dei Lavori, visti eventuali campioni e sentite eventuali proposte dell'Impresa.

ART. 24 - VARIANTI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA

Varianti ad iniziativa dell'Impresa, di qualsiasi natura ed entità, rispetto alle prescrizioni di progetto sui materiali, mezzi d'opera e trasporti, lavori ed opere, sono tassativamente escluse, salvo preventive e specifiche autorizzazioni date per iscritto alla Direzione dei Lavori.

ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Le caratteristiche dei materiali devono essere corrispondenti senza eccezioni alle descrizioni dettagliate fatte nell'Elenco dei Prezzi, e devono essere riconosciute tali dalla Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

ART. 26 - PROVE DI MATERIALI

Prove ed esami con assaggi e prelievi di campioni dei materiali possono essere richiesti dalla Direzione dei Lavori in ogni momento, e devono essere effettuati a cura ed a carico dell'Impresa presso i Laboratori Ufficiali di Prova indicati dalla Direzione dei Lavori.

ART. 27 - CONTROLLI COSTRUTTIVI

Controlli anche continuativi sulla costruzione di opere e strutture di particolare natura o difficoltà possono essere demandati dalla Direzione dei Lavori, a carico dell'Impresa, a Laboratori o Istituti Ufficiali od a specialisti particolarmente qualificati o a ditte specializzate.

ART. 28 - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Le occupazioni temporanee e definitive per impianto, di cantieri, strade di servizio ed accessi, deviazioni di condotte e corsi d'acqua, cave di prestito, depositi e discariche e quant'altro necessario, con tutte le occorrenti opere provvisorie, e le concessioni per prelievi di acque ed estrazioni di materiali sono a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 29 - VIABILITA' E CONDOTTE

Il mantenimento della viabilità e dei passaggi pubblici e privati e la segnalazione dei lavori in corso a norma di legge, il mantenimento e la protezione di condotte, cavi, tubazioni ed impianti di ogni genere, aerei od interrati, il mantenimento e la continuità dei corsi d'acqua e delle sorgenti e lo smaltimento delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee, con tutte le occorrenti opere provvisorie anche meccaniche, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 30 - SGOMBERI E RIPRISTINI

Gli sgomberi a lavori ultimati ed attrezzature, opere provvisorie, materiali e rifiuti, come pure i ripristini di viabilità, passaggi, corsi d'acqua, recinzioni, piantagioni e quant'altro fosse stato temporaneamente alterato nel corso dei lavori, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 31 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

La manutenzione, continua e tempestiva, delle opere dopo l'ultimazione e sino al collaudo dei lavori, come pure la buona conservazione delle opere terminate nel corso dei lavori, sono a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 32 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui nel Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145 ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Le opere necessarie per la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera
- 2) La guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
- 3) La fornitura e manutenzione di cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna e quanto venisse richiesto dalla D.L. a scopo di sicurezza, il tutto in conformità a quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada. Sarà altresì a carico dell'Appaltatore la regolamentazione del traffico durante il periodo dei lavori.
- 8) L'osservanza delle norme in vigore relative a tutte le assicurazioni degli operai.
- 11) L'osservanza del disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22 giugno 1967, e le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
- 12) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

ART. 33 - RIPARAZIONE DI DANNI

Le riparazioni di danni alle opere, ai materiali ed alle attrezzature che si verificassero nel corso dei lavori, compresi scoscendimenti, solcature ed interramenti anche a causa di acque e pioggia, devono essere sollecitamente effettuate a cura ed a carico dell'Impresa.

ART. 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore alle opere, ai materiali ed alle attrezzature sono esclusi da ogni indennizzo all'Impresa da parte dell'Amministrazione Appaltante, ma ammettono sospensioni e proroghe all'ultimazione dei lavori.

ART. 35 - DANNI A TERZI

I danni recati a persone terze o a beni di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori devono essere risarciti a cura ed a spese dell'Impresa prima della liquidazione finale dei lavori.

ART. 36 - CAUTELE DELL'IMPRESA

Tutte le cautele atte ad evitare infortuni a persone addette ai lavori ed a terzi e danni a proprietà pubbliche e private devono essere messe in atto a cura ed a spese dell'Impresa.

ART. 37 - CASI DI RESCISSIONE DI CONTRATTO

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 108 all'art. 109 del D.lgs 50/16.

ART. 38 - CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Augusta



IL RUP/ Progettista
(P. I. G. BULINO)